



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 24/04/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA e VAS 29 marzo 2013, n. 91

“Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio” - Comune di Laterza, loc. “Masseria Annunziatella” - Proponente: Ruggieri Eustacchio. PSR FEASR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3. Valutazione di Incidenza. ID\_4337

L'anno 2013 addì 29 del mese di Marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la Provincia di Taranto, Autorità delegata per l'espletamento delle procedure di compatibilità ambientali sino al momento dell'entrata in vigore dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012, a seguito della predetta legge trasmetteva, con nota n. PTA/2012/0068492/P del 31/07/2012 acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6332 del 02/08/2012 la documentazione relativa all'intervento in oggetto;
- la documentazione trasmessa comprendeva la nota PTA/2011/0056685/P dell'08/09/2011 con cui la Provincia di Taranto chiedeva la regolarizzazione dell'istanza per l'intervento in epigrafe. In particolare, veniva richiesto di integrare la documentazione pervenuta con la ricevuta di versamento dell'importo specificato nell'allegato 1 della L.r. 17/2007, intestato alla Provincia di Taranto per le spese istruttorie relative alla Valutazione di incidenza nonché documentazione tecnica integrativa “(...) finalizzata a chiarire la congruità dell'intervento con quanto disposto dall'art. 6 comma 2 par. 7 del Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, così come richiamato dall'art. 23 comma 13 del Regolamento allegato al Piano di gestione del SIC - ZPS “Area delle Gravine” che prevede il divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti”;
- nella medesima nota la Provincia di Taranto, nell'evidenziare che l'area di intervento era ricompresa nel perimetro del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, richiedeva il parere di competenza all'Ente di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/01 così come modificato dalla L.r. 17/2007;
- l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, con nota PTA/2012/0081580/P del 25/09/2012, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2420 del 17/10/2012, nell'evidenziare che l'area di intervento ricadeva solo parzialmente nel perimetro del Parco, chiedeva al proponente di integrare la documentazione presentata con la documentazione/certificazione che l'area non sia stata interessata da incendio negli anni 2011 e 2012 e reiterava la richiesta già formulata dalla Provincia di Taranto relativa alla congruità dell'intervento con quanto disposto dall'art. 6 comma 2 par. 7 del Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, così come sopra richiamato;

- nella medesima nota, l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", richiamando quanto stabilito dall'art. 12 comma 1 lettera a) del Piano di gestione del SIC - ZPS "Area delle Gravine", richiedeva specifici elaborati grafici nei quali fossero evidenziate le aree di intervento da limitare a quelle interessate dalla presenza dell'habitat 9250 "Querceti a Quercus trojana" dovendo escludere quelle interessate dall'habitat 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea"
- il proponente, con nota del 16/01/2013, acquisita al n. 1288 del 06/02/2013 trasmetteva la documentazione relativa richiesta;
- l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota PTA/2013/0014837/P del 28/02/2013, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2780 del 15/03/2013, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto di ricostituzione boschiva sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3 "Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento riguarda il progetto di ricostituzione boschiva dopo passaggio incendio in aree che sono state percorse dal fuoco, così come dichiarato nella Relazione tecnica, nel 1996 (p. 3).

Secondo quanto riportato nel predetto elaborato (p. 10), le aree oggetto di intervento "(...) erano caratterizzate in situazione ante incendi da fisionomie a macchia foresta, erano boschi fortemente pascolati che non presentavano buone condizioni vegetative principalmente a causa di una scarsa densità del popolamento arboreo in quanto percorsi negli ultimi anni da un pascolo prevalentemente bovino, che ne ha alterato sia lo strato arboreo che quello arbustivo e quindi lo stato di conservazione delle stesse comunità rispetto alle fitocenosi rappresentative della vegetazione in avanzato equilibrio".

Nella Relazione tecnica viene fornita una sintetica descrizione fisionomica della vegetazione presente nell'area di intervento da cui si evince che lo strato arboreo, con un grado di copertura di circa il 15%, è costituito quasi esclusivamente da esemplari di fragno cui si associano, sporadicamente, esemplari di roverella, leccio, orniello, carpinella, acero minore. Lo strato arbustivo è costituito da pungitopo, terebinto, lentisco, fillirea, biancospino, ginestra spinosa, olivo selvatico, timo capitato, cisti. Infine, lo

strato erbaceo è costituito da terofite e graminee xeromorfosate.

Gli interventi previsti, secondo la Relazione tecnica precedentemente presentata, consistono nelle seguenti tipologie di intervento:

- eliminazione della vegetazione infestante con attrezzature portatili;
- rimboschimenti con specie autoctone;
- perimetrazione delle aree, mediante opportuna recinzione metallica, al fine di garantire l'interdizione al pascolo;
- apertura di piste tagliafuoco;
- messa in opera di tabelle monitorie;
- cure colturali successive all'impianto

Nella Relazione tecnica integrativa, successivamente trasmessa e acquisita al protocollo del Servizio Ecologia al n. 1288 del 06/02/2013 si afferma che l'intervento consisterà nelle seguenti operazioni:

1. i rinfoltimenti interesseranno tutte le aree boscate caratterizzate da habitat a Querceti a *Quercus trojana* definiti dalla Direttiva comunitaria habitat non prioritari;
2. i rinfoltimenti interesseranno i piccoli nuclei disgiunti delle aree boscate di Querceti a *Quercus trojana* con sottobosco a Lentisco e Ginepro all'interno delle aree cartografate come Percorsi substeppici e, al di sotto delle piante arboree ed arbustive presenti; i Rinfoltimenti, con piccoli gruppettini, non andranno a modificare l'assetto attuale della vegetazione esistente, e saranno realizzati in tutti i nuclei disgiunti come indicato nella Tav. n. 2 allegata;
3. i rinfoltimenti non interesseranno gli habitat prioritari di Percorsi substeppici caratterizzati da graminacee e da piante annue dei Thero Brachypodietea.

Le aree di intervento sono individuate nelle particelle 6, 11, 23, 39, 70, 71 e 72 del foglio 77 del Comune di Laterza e ricomprese, parzialmente, nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" nonché nel SIC - ZPS "Area delle Gravine" per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010). Tali aree sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat della Direttiva CEE/92/43:

1. habitat 6210 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei "Thero-Brachypodietea" (\*);
2. habitat 9250 Querceti a *Quercus trojana*.

\* Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore " "B" e "C";
- vincolo idrogeologico;
- vincoli faunistici: zona di gestione sociale "Laere"

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione e degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto, l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e il Comune di Laterza, per

quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle impartite dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" che qui si ritengono integralmente riportate:

1. siano stralciate le operazioni "eliminazione della vegetazione infestante" e "apertura di piste tagliafuoco" in quanto si ritengono non adeguatamente dettagliate e potenzialmente dannose per la tutela della biodiversità;
2. nelle opere di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;
3. le operazioni di rinfoltimento non dovranno in alcun modo interessare le superfici interessate dall'habitat prioritario "Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Piano di gestione del SIC - ZPS "Area delle Gravine" approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 (BURP 5/2010);

VISTA la D.G.R. 2250/2010

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota n. 14837 del 28/02/2013 dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2011 e s.m.i. acquisito al protocollo del Servizio Ecologia al n. 2780 del 15/03/2013

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche  
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

#### DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di “Ricostituzioni boschive dopo passaggio incendio” incluso nell'istanza di adesione al PSR FEASR 2007-2013 - Misura 226 Azione 3 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti secondo la D.G.R. 304/2006 relativamente ai vincoli sussistenti nell'area di intervento;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig. Eustacchio Ruggieri;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, all'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---